



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

Dipartimento di Statistica,
Informatica, Applicazioni
"Giuseppe Parenti"
Eccellenza 2023-2027



HR EXCELLENCE IN RESEARCH

**BANDO DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER L'AFFIDAMENTO A TITOLO
GRATUITO OPPURE, IN SUBORDINE, PER IL CONFERIMENTO A TITOLO
RETRIBUITO, ex art. 23, co. 2 L. 240/2010, DI N. 1 INCARICO DI INSEGNAMENTO
a.a. 2026/2027 - II semestre**

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

VISTO gli artt. 2222 e segg. e 2229 e segg. del Codice Civile;

VISTO l'art. 409 del Codice di Procedura Civile, come modificato dalla Legge 22 maggio 2017, n. 81;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed in particolare l'art. 53;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante norme sul procedimento amministrativo e accesso agli atti e successive modifiche ed integrazioni ed i relativi Regolamenti di attuazione;

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 7;

VISTO il Decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, "Codice della proprietà industriale", ed in particolare l'art. 65;

VISTA la Legge 4 novembre 2005, n. 230, recante «Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari», ed in particolare l'art. 1, co. 16;

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario", ed in particolare gli artt. 18 e 23;

VISTO il Decreto Ministeriale 21 luglio 2011, n. 313 recante disposizioni in ordine al trattamento economico spettante ai titolari dei contratti per attività d'insegnamento;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";

VISTO il Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, "Disciplina organica dei contratti

di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni", ed in particolare l'art. 2;

VISTA la Legge 11 dicembre 2016, n. 232, ed in particolare l'art.1, co. 303, lett. a) ai sensi del quale, a decorrere dall'anno 2017, non sono soggetti al controllo di legittimità della Corte dei Conti gli atti e i contratti di cui all'art. 7, co. 6 del D.Lgs. 165/2001 stipulati dalle Università statali, come interpretato dalla deliberazione SCCLEG/7/2017/PREV- Corte dei Conti Sezione Centrale Controllo di Legittimità su atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato;

VISTA la Legge 29 giugno 2022, n. 79, di conversione del Decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", e, in particolare, l'art. 14;

VISTA la deliberazione 20/2009 della Sezione Centrale di Controllo di legittimità che ha considerato estranei alla previsione normativa dell'art. 17, co. 30 del D.L. 78/2009 convertito, con modifiche, nella L. 102/2009 (controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti su atti e contratti) gli incarichi di docenza e quelli tecnico specialistici di supporto alla didattica;

VISTO il Regolamento UE 2016/679 (GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Firenze;

VISTO il "Regolamento Didattico di Ateneo" emanato con Decreto Rettorale dell'11 dicembre 2023, n.1385;

VISTO il "Regolamento in materia di incarichi di insegnamento" emanato con Decreto Rettorale del 23 agosto 2022, n. 1033;

VISTO il "Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti", emanato con Decreto Rettorale 23 luglio 2012, n. 621;

VISTO il "Regolamento del Dipartimento di Statistica, Informatica, Applicazioni "Giuseppe Parenti" (DiSIA)", emanato con Decreto Rettorale 30 gennaio 2013, n. 75;

RICHIAMATA la delibera adottata dal Senato Accademico nella seduta del 17/01/2017 in merito ai doveri didattici dei docenti;

ACCERTATA l'impossibilità di procedere alla copertura dell'insegnamento di cui al presente bando con i Professori e Ricercatori dell'Ateneo;

VISTE le delibere adottate dal Consiglio del Dipartimento di Statistica, Informatica,

Applicazioni "G. Parenti" - DiSIA nella seduta del 19/03/2026 concernenti la programmazione didattica dell'a.a. 2026/2027;

VISTA la delibera assunta dal Senato Accademico nella seduta del 16/02/2026 (Rep. 24/2026, prot. 39354 del 16/02/2026) in cui viene riportato il budget attribuito a ciascun dipartimento per la stipula di contratti di insegnamento a titolo oneroso per l'a.a. 2026/2027;

VISTA la delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 25/02/2026 (Rep. 89/2026, prot. 50116 del 25/02/2026) con la quale è stato confermato il budget proposto dal Senato Accademico per la stipula di contratti di insegnamento a titolo oneroso per l'a.a. 2026/2027;

VISTO il bando emanato con Decreto del Direttore n. 5063/2026, prot. 111155 del 30/04/2026, per l'affidamento a titolo gratuito o, in subordine, per il conferimento a titolo retribuito, ex art. 23 co. 2 L. 240/2010, di n. 10 incarichi di insegnamento per l'a.a. 2026/2027 - I e II semestre;

PRESO ATTO che il termine per la presentazione delle domande è scaduto il 20/05/2026 alle ore 13:00;

PRESO ATTO che per l'insegnamento "Statistica" part. R-Z, cod. B018993, CdL "Economia Aziendale" non sono pervenute candidature;

RITENUTO NECESSARIO, al fine di garantire la regolare copertura dell'insegnamento *de quo*, emanare un nuovo bando;

CONSIDERATO che il contratto troverà copertura sul budget assegnato al DiSIA dall'Ateneo, progetto 58523-DOCENZE_2026-27;

VALUTATO ogni opportuno elemento,

DECRETA

l'indizione di un bando di valutazione comparativa finalizzato alla copertura di n. 1 incarico di insegnamento previsto nell'offerta formativa della Scuola di "Economia e Management", anno accademico 2026/2027, secondo semestre.

Il bando è rivolto prioritariamente a professori e ricercatori delle altre università. Qualora tuttavia da tali soggetti non pervenissero candidature o, pur pervenendo, non

risultassero idonee, si procederà ad esaminare le candidature dei soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali.

L'incarico di insegnamento sarà attribuito:

- ai professori e ricercatori di altri atenei mediante affidamento a titolo gratuito;
- a soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali mediante contratto di diritto privato a tempo determinato, ex art. 23, co. 2 L. 240/2010, esclusivamente a titolo oneroso.

Articolo 1 – Oggetto del bando

Presso la Scuola di "Economia e Management" è vacante il sotto indicato insegnamento:

CdL B395 - L18 "ECONOMIA AZIENDALE"					
Insegnamento	SSD Insegnamento	CFU	Ore di didattica frontale	Semestre	Compenso lordo percipiente*
"Statistica" part. R-Z, cod. B018993 ¹	STAT-01/A	9	72	II	€ 1800,00

¹ Su questo insegnamento mutua "Statistica", cod. 18993, STAT-01/A (stesso codice e partizione) del CdS B402 L33 "Economia e Commercio".

*Il compenso è comprensivo anche delle attività di preparazione, supporto agli studenti e verifica dell'apprendimento connesso all'insegnamento erogato (didattica integrativa e sussidiaria).

Si fa presente che, in base alle diverse esigenze didattiche che potranno sorgere nel corso dell'anno accademico, potrebbero verificarsi modifiche in ordine all'organizzazione didattica.

Articolo 2 - Durata e corrispettivo dell'incarico

1. Come stabilito dall'art. 7, co. 2 del "Regolamento degli incarichi di insegnamento" il termine del contratto per le attività di insegnamento collocate a bando è esteso all'ultima sessione di esami e di tesi dell'anno accademico di svolgimento dell'incarico. Pertanto, in base al calendario didattico della Scuola, il contratto

inizierà il 22/02/2027 e terminerà il 30/04/2028:

2. Il compenso orario, definito ai sensi dell'art. 16 del "Regolamento in materia di incarichi d'insegnamento", è pari a € 25,00 (venticinque/00) al lordo degli oneri a carico del percipiente e verrà corrisposto in un'unica rata finale alla scadenza del contratto.
3. Il Dipartimento, in caso di stipula di un contratto di lavoro autonomo esercitato nella forma di collaborazione coordinata a titolo retribuito, previa valutazione positiva dell'attività svolta, si riserva la possibilità di rinnovare l'incarico per gli anni successivi, così come previsto dall'art. 7, co.1 del citato "Regolamento degli incarichi di insegnamento". Si specifica che i contratti annuali possono essere rinnovati per non più di due volte; quelli biennali solo per un ulteriore anno.

Articolo 3 - Diritti e doveri degli incaricati

1. I titolari dell'incarico d'insegnamento hanno diritto all'accesso alla rete di Ateneo, ai servizi bibliotecari on-line e alla casella di posta elettronica concessa dall'Università degli Studi di Firenze.
2. L'accesso ai predetti servizi e ad ogni altro servizio od applicativo necessario per l'espletamento dell'attività didattica è garantito per l'intera durata dell'incarico.
3. I titolari dell'incarico d'insegnamento sono tenuti a:
 - a) svolgere personalmente le attività didattiche, nel rispetto degli orari concordati con la Scuola e delle modalità e dei programmi dell'insegnamento concordati con il Corso di Studio sulla base della programmazione didattica;
 - b) svolgere compiti di assistenza e orientamento degli studenti, partecipare alle Commissioni di verifica del profitto e dell'esame finale per il conseguimento del titolo di studio;
 - c) utilizzare il servizio on-line di verbalizzazione con firma digitale degli esami di profitto per tutta la durata del contratto;
 - d) inserire il programma dell'insegnamento e le altre indicazioni richieste sulla

- scheda Syllabus; rendere disponibile il proprio *curriculum vitae et studiorum*, in modo che siano accessibili sul sito web di Ateneo;
- e) annotare nell'apposito registro delle lezioni i dati relativi all'attività didattica svolta, come previsto dal vigente Regolamento Didattico di Ateneo;
- f) rispettare le norme dello Statuto, del Regolamento Didattico e del Codice Etico di Ateneo.
4. Fatto salvo l'adempimento prioritario e integrale degli obblighi contrattuali, i titolari dell'incarico d'insegnamento non devono trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, con l'Ateneo.
5. I titolari dell'incarico d'insegnamento partecipano ai Consigli di Corso di Laurea ai sensi dell'art. 33, co. 4-ter, dello Statuto di Ateneo.
6. La stipula di contratti per attività d'insegnamento, ai sensi dell'art. 14, co. 7 del "Regolamento degli incarichi di insegnamento", non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari ma consente di computare le eventuali chiamate di coloro che sono stati titolari dei contratti nell'ambito delle risorse vincolate di cui all'art. 18, co. 4 L. 240/2010.
7. Al titolare del contratto è consentito l'uso del titolo di professore a contratto esclusivamente per la durata dell'incarico.

Articolo 4 - Requisiti di ammissione

1. Sono ammessi a partecipare al presente bando coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti di ordine generale:
- a) cittadinanza italiana o possesso dei requisiti previsti dall'art. 38, co. 1, 2 e 3-bis, del D. Lgs. 165/2001;
- b) maggiore età;
- c) godimento dei diritti civili e politici;
- d) non aver riportato una condanna penale in Italia o all'estero né di avere a proprio carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziario ai sensi

dell'art. 686 del c.p.p. o altre misure che escludano dalla nomina o siano causa di destituzione da impieghi presso Pubbliche Amministrazioni.

2. Per poter partecipare al bando, i candidati appartenenti ad uno degli Stati membri dell'Unione Europea devono:

- e) godere dei diritti politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza;
- f) essere in possesso di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini italiani;
- g) essere in possesso di un titolo di studio dichiarato equivalente dalla competente autorità ai sensi dell'art. 38, co. 3 del D. Lgs. 165/2001 seguendo la procedura di cui al successivo co. 2;
- h) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.

3. I cittadini extracomunitari, in aggiunta a quanto previsto dal co. 2 del presente articolo, devono essere titolari del permesso di soggiorno ai sensi del D.Lgs 286/1998, ss.mm.ii. oppure dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria. In caso di mancato possesso del permesso di soggiorno il candidato, all'atto del conferimento dell'incarico di lavoro autonomo esercitato nella forma di collaborazione coordinata, dovrà dimostrare almeno di aver provveduto alla relativa istanza ai sensi del D.Lgs. 286/1998.

4. Per l'ammissione al presente bando sono altresì richiesti specifici ed adeguati requisiti scientifici e professionali. In particolare, si richiede il possesso di almeno uno dei seguenti titoli di studio:

- a) Laurea magistrale ai sensi del D.M. 270/2004;
- b) Laurea specialistica ai sensi del D.M. 509/1999;
- c) Diploma di laurea conseguito ai sensi della normativa previgente al D.M. 509/1999.

5. I requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione.

Il titolo di studio conseguito all'estero deve essere dichiarato equivalente dalla

competente autorità ai sensi dell'art. 38, co. 3, del D.Lgs. 165/2001¹. I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all'estero dovranno allegare copia autentica² del medesimo tradotto ufficialmente³ ed indicare gli estremi del decreto di equiparazione del predetto titolo, emesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica o, in alternativa, dichiarare di aver provveduto alla richiesta del medesimo. Resta inteso che detta dichiarazione di equivalenza/equipollenza deve essere posseduta alla data di stipula.

Infatti ai sensi dell'art. 38, co. 3 del D.Lgs. 165/2001, novellato dalla L. 9 maggio 2025, n. 69, "i candidati che sono in possesso del titolo di ammissione conseguito all'estero sono ammessi con riserva a partecipare ai concorsi di cui al primo periodo. Il Dipartimento della funzione pubblica conclude il procedimento di riconoscimento solo nei confronti dei vincitori del concorso, che hanno l'onere, a pena di decadenza, di presentare istanza di riconoscimento, entro quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria finale, al Ministero dell'università e della ricerca ovvero al Ministero dell'istruzione e del merito".

Articolo 5 - Condizioni di compatibilità ed incompatibilità

1. La titolarità dei contratti disciplinati dal presente bando è compatibile con la contemporanea titolarità dei contratti di ricerca di cui all'art. 22 L. 240/2010 nel rispetto delle condizioni riportate nell'art. 5, co. 8 del "Regolamento per la disciplina dei contratti di ricerca ai sensi dell'art. 22 della legge 30 dicembre 2010,

¹Si segnala che il modulo per la richiesta di equivalenza del titolo di studio estero è reperibile al seguente indirizzo: <https://www.funzionepubblica.gov.it/it/il-dipartimento/documentazione/moduli-equivalenza-titoli-di-studio/>.

²Per copia autentica s'intende la fotocopia del documento originale sul quale è riportata, in calce, la dichiarazione ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 19, 19 bis, 38, 46- lett. l, m, n, 47 del DPR 445/2000, insieme alla copia semplice del documento di identità.

³Sono "traduzioni ufficiali" quelle:

- a) di traduttore che abbia una preesistente abilitazione o di persona comunque competente della quale sia asseverato in Tribunale il giuramento di fedeltà del testo tradotto al testo originario;
- b) della Rappresentanza diplomatica o consolare del Paese in cui il documento è stato formato, operante in Italia;
- c) della Rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese in cui il documento è stato formato (fonte Ministero Affari Esteri).

n. 240".

2. La titolarità dei contratti disciplinati dal presente bando è compatibile con la contemporanea titolarità dei contratti di cui all'art. 24 L. 240/2010 nel rispetto delle condizioni riportate nell'art. 5, co. 2, lett. b) del "Regolamento in materia di incompatibilità e di autorizzazioni a incarichi retribuiti per il personale docente e ricercatore".
3. La titolarità dei contratti disciplinati dal presente bando è compatibile con la contemporanea titolarità dei contratti post-doc di cui all'art. 22-bis L. 240/2010 nel rispetto delle condizioni riportate nell'art. 5, co. 8 del "Regolamento per la disciplina degli incarichi post-doc ai sensi dell'art. 22-bis della legge 30 dicembre 2010, n. 240".
4. Trovano applicazione le incompatibilità disciplinate dall'art. 13 del DPR 382/1980.
5. Come specificato dall'art. 9, co. 1 del "Regolamento in materia di incarichi d'insegnamento" per quanto concerne la didattica complessiva, ciascun contrattista può svolgere fino ad un massimo di 120 (centoventi) ore d'insegnamento per anno accademico.
6. Gli assegnisti di ricerca possono svolgere attività d'insegnamento fino ad un massimo di 60 ore per anno accademico, nel rispetto di quanto previsto all'art. 5, co. 6 del "Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca di cui all'art. 22 della L. 30 dicembre 2010, n. 240", secondo cui: *"Il titolare di assegno di ricerca può svolgere attività di lavoro autonomo solo previa autorizzazione del Consiglio dell'Unità amministrativa, su parere motivato del Responsabile scientifico dell'assegno, previa verifica che tale attività sia:*
 - a. compatibile con l'esercizio dell'attività di ricerca prevista per l'assegno;*
 - b. non pregiudizievole per lo svolgimento delle attività di ricerca;*
 - c. non portatrice di conflitto di interessi con la specifica attività di ricerca svolta, tenendo conto anche delle regole di rendicontazione previste dall'ente finanziatore."*

7. Con riferimento ai dottorandi di ricerca trova applicazione quanto previsto nell'art. 20, co. 3 del "Regolamento di Ateneo in materia di dottorato di ricerca", emanato con Decreto Rettorale 12 maggio 2022, n. 575.
8. Il presente incarico di insegnamento risulta incompatibile con borse di studio e di ricerca, ai sensi dell'art. 8 del "Regolamento per conferimento di borse di studio e borse di ricerca", emanato con D.R. 54/2013, fatta salva la fattispecie prevista dal co. 2 del medesimo articolo: "Il Direttore della Unità Amministrativa, sentito il Responsabile, può autorizzare il borsista allo svolgimento di incarichi di lavoro autonomo conferiti da soggetti diversi dall'Ateneo durante il periodo di fruizione della borsa.";
9. Il personale tecnico-amministrativo, CEL e Lettore a contratto dell'Ateneo può essere titolare di incarichi didattici nel rispetto della normativa vigente in materia.
10. Ai sensi dell'art. 6, co. 3 del "Regolamento in materia di incarichi d'insegnamento" alle valutazioni comparative per il conferimento di incarichi di docenza non possono partecipare, per un periodo di cinque anni, coloro nei confronti dei quali sia stato precedentemente risolto un contratto nei casi indicati dall'art. 14, co. 4, primo periodo del menzionato regolamento.

Articolo 6 – Cause di esclusione

Costituiscono cause di esclusione dalla presente selezione:

- a) il mancato possesso dei requisiti di cui all'art. 4;
- b) l'invio della domanda di partecipazione oltre i termini fissati oppure con modalità diverse da quelle indicate nel seguente art. 7;
- c) la produzione di dichiarazioni, certificazioni e/o documentazioni falsi e/o mendaci o non conformi;
- d) la sussistenza, ex art. 18, co. 1, lett. c) L. 240/2010, di un legame di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento di Informatica, Statistica, Applicazioni "G. Parenti" - DiSIA, oppure con il Rettore, il Direttore Generale od un componente del Consiglio

di Amministrazione dell'Ateneo.

L'esclusione può essere disposta in qualunque momento con provvedimento motivato del Direttore di Dipartimento ed è comunicata all'interessato con raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC.

Articolo 7 - Modalità di presentazione delle domande

1. La domanda di partecipazione, redatta esclusivamente servendosi dei *fac - simile* allegati ("Allegato A" per professori e ricercatori in servizio presso altri atenei italiani; "Allegato B" per soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali), dovrà essere presentata per via telematica entro e non oltre **le ore 13:00 del giorno 11/06/2026, pena l'esclusione dalla procedura di valutazione**, inviando esclusivamente dal proprio dominio personale:
 - a) una *email* all'indirizzo di posta elettronica: disia@disia.unifi.it riportante nell'oggetto "*Domanda partecipazione bando incarichi insegnamento a.a. 2026/2027*".
 - b) una PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata: disia@pec.unifi.it riportante nell'oggetto "*PEC - Domanda partecipazione bando incarichi insegnamento a.a. 2026/2027*".
2. In entrambi i casi la domanda dovrà essere compilata, trasformata in PDF/A e firmata digitalmente (in formato PAdES)⁴. In alternativa la domanda potrà essere sottoscritta e scannerizzata in PDF/A unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.
3. La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore di posta elettronica ai sensi

⁴ È possibile servirsi della firma digitale associata alla propria carta di identità elettronica come da istruzioni riportate nel seguente collegamento: <https://www.cartaidentita.interno.gov.it/info-utili/firma-con-cie/>.

dell'art. 6 del D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68.

4. Eventuali disguidi nel recapito, determinati da qualsivoglia causa non imputabile all'Università degli Studi di Firenze, nonché dal superamento della dimensione massima del messaggio consentita dal concessionario del servizio di posta elettronica certificata oppure dal mancato rispetto delle disposizioni previste dal certificatore per l'accettazione e consegna della email, saranno imputabili esclusivamente al candidato che pertanto non potrà sollevare eccezioni di sorta in merito.
5. L'Università degli Studi di Firenze non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario, per dispersione di comunicazione dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi telematici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
6. Nella domanda di ammissione alla selezione il candidato deve dichiarare con chiarezza e sotto la propria responsabilità, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, quanto segue:
 - a) nome e cognome, codice fiscale (ovvero, se candidato non italiano, codice di identificazione personale);
 - b) data e luogo di nascita, indirizzo di residenza;
 - c) il possesso della cittadinanza italiana ovvero quella di altro Stato;
nel caso di candidati extracomunitari, la dichiarazione di essere titolari di regolare permesso di soggiorno ai sensi del D.Lgs. 286/1998, come da successive modifiche o integrazione, o, in alternativa, la dichiarazione di aver provveduto alla richiesta del medesimo, di essere titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, che consentono la stipulati un contratto di lavoro autonomo per attività di docenza esercitato nella forma della collaborazione coordinata;
 - d) adeguata conoscenza della lingua italiana (*per i cittadini stranieri*);

- e) se cittadini italiani, il Comune nelle cui liste elettorali il candidato è iscritto, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali medesime;
- f) di godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza (*per i cittadini stranieri*);
- g) di non avere riportato condanne penali in Italia o all'estero, di non avere procedimenti penali ed amministrativi pendenti né di avere a proprio carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziario ai sensi dell'art. 686 del c.p.p. né di aver riportato misure che escludano dalla nomina o siano causa di destituzione da impieghi presso Pubbliche Amministrazioni;
- h) il possesso del titolo di studio di cui all'art. 4 del presente bando, con l'indicazione dell'anno in cui è stato conseguito e dell'Istituto che lo ha rilasciato; il titolo di studio conseguito all'estero deve essere dichiarato equivalente dalla competente autorità ai sensi dell'art. 38, co. 3, del D.Lgs. 165/2001. I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all'estero dovranno allegare copia autentica del medesimo tradotto ufficialmente ed indicare gli estremi del decreto di equiparazione del predetto titolo, emesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica o, in alternativa, dichiarare di aver provveduto alla richiesta del medesimo. Resta inteso che detta dichiarazione di equivalenza/equipollenza deve essere posseduta alla data di stipula;
- i) i servizi eventualmente prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego;
- j) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale nonché di non essere stato licenziato per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o con mezzi fraudolenti;
- k) di non essere legato, ai sensi dell'art.18, co. 1, lett. c) L. 240/2010, da un legame di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con un professore appartenente al Dipartimento o alla struttura o con il Rettore, il

Direttore Generale od un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo;

l) di non superare, in caso di titolarità di contratti di ricerca ex art. 22 L. 240/2010, come modificato dall'art. 14, co. 6-septies L. 79/2022, e di contratti post-doc ex art. 22-bis L. 240/2010, il limite massimo di ore previsto e di aver richiesto l'autorizzazione necessaria come disposto dai rispettivi regolamenti richiamati all'art. 5, co. 1 e co. 3 del presente bando;

m) di non superare, in caso di titolarità di contratti di cui all'art. 24 L. 240/2010, il limite massimo di ore previsto e di aver richiesto l'autorizzazione necessaria come disposto dal regolamento richiamato all'art. 5, co. 2 del presente bando;

n) di non trovarsi alla data di inizio dell'incarico nelle condizioni di incompatibilità disciplinate dall'art. 13 del D.P.R. 382/1980;

o) di non superare, qualora le sia affidato il/i contratto/i per il/i quale/i presenta domanda, il limite massimo di 120 ore di insegnamento per anno accademico;

p) nel caso di titolarità di assegno di ricerca, di non superare, qualora le sia affidato il/i contratto/i per il/i quale/i presenta domanda, il limite massimo complessivo di sessanta ore di attività didattica di insegnamento per anno accademico;

q) nel caso in cui un contratto sia stato risolto ai sensi dell'art. 14, co. 4, primo periodo del "Regolamento in materia di incarichi di insegnamento", di essere decorso un periodo di non meno di cinque anni dalla data di avvenuta risoluzione contrattuale;

r) di non trovarsi, alla data di inizio dell'incarico, nelle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 8 del "Regolamento per conferimento di borse di studio e borse di ricerca" (D.R. 54/2013): *"1. La borsa non è cumulabile con assegni di ricerca o con alcuna altra borsa a qualsiasi titolo conferita, ad eccezione di quelle previste per l'integrazione dei soggiorni all'estero, né con stipendi derivanti da rapporti di impiego pubblico o privato, anche a tempo determinato, fatta salva la possibilità che il borsista venga collocato dal datore di lavoro in aspettativa senza assegni. Né è altresì cumulabile con corrispettivi derivanti dallo svolgimento di incarichi di lavoro autonomo conferiti dall'Ateneo."*

2. Il Direttore della Unità Amministrativa, sentito il Responsabile, può autorizzare il borsista allo svolgimento di incarichi di lavoro autonomo conferiti da soggetti diversi dall'Ateneo durante il periodo di fruizione della borsa".

s) il possesso degli eventuali titoli valutabili;

t) il domicilio, completo del codice di avviamento postale, che il candidato elegge per l'invio delle comunicazioni relative al concorso; si precisa che il domicilio dovrà essere individuato sul territorio italiano e ciò anche per gli stranieri. Ogni variazione del domicilio dovrà essere tempestivamente comunicata.

7. Alla domanda dev'essere allegata, in formato PDF/A, la seguente documentazione che costituisce dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000:

a) *curriculum vitae et studiorum* con particolare riferimento ai titoli professionali, scientifici e accademici attinenti al profilo da ricoprire. Tale documento dovrà essere redatto secondo il formato europeo ("Allegato D") e dovrà avere una dimensione massima non superiore a 1 MB;

b) elenco delle pubblicazioni;

c) copia delle pubblicazioni che il candidato ritiene utili da presentare, ad eccezione dei professori e dei ricercatori universitari in quiescenza;

d) copia non autenticata di un documento di identità personale in corso di validità;

e) copia del codice fiscale.

8. Si rende noto che, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 33/2013, i dati contenuti nel *curriculum* dei vincitori saranno oggetto di pubblicazione sulla pagina web di Ateneo dedicata alla trasparenza.

9. I titoli di studio e quelli professionali possono essere autocertificati contestualmente alla domanda servendosi dell'apposito "Allegato C", fermo restando che il candidato vincitore potrà essere invitato ad esibire i relativi documenti nei trenta giorni successivi all'instaurazione del rapporto di lavoro.

10. I candidati sono ammessi alla valutazione comparativa con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'esclusione per difetto degli stessi può essere disposta in ogni momento, con motivato provvedimento del Direttore di Dipartimento.
11. Il Dipartimento si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive contenute nella domanda di partecipazione alla procedura e nel *curriculum*.
12. Il candidato che rilasci dichiarazioni mendaci è soggetto, ex art. 76 D.P.R. 445/2000, alle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia.
13. Ai sensi dell'art. 75 del predetto D.P.R., il candidato decade dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato dal Dipartimento emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione.

Non saranno accolte le domande presentate con modalità diverse da quelle indicate nel presente articolo.

Articolo 8 - Trattamento dei dati personali

1. I candidati prendono atto che il trattamento dei propri dati personali e sensibili avverrà secondo le modalità stabilite dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. I candidati prendono altresì atto che il *curriculum vitae et studiorum* e le dichiarazioni rese per le quali, ai sensi della normativa vigente, è prevista l'ottemperanza ad obblighi di trasparenza, verranno pubblicati sul sito web dell'Amministrazione in apposita sezione di "Amministrazione Trasparente". I candidati sono comunque invitati a prendere visione dell'["Informativa per il trattamento dei dati personali di soggetti interessati a partecipare a procedure di reclutamento del personale o a procedure di selezione per l'ammissione a corsi a numero programmato o per il conferimento di assegni di ricerca, borse di studio.](#)

incarichi di collaborazione e/o insegnamento".

2. Al fine di tutelare il diritto alla riservatezza dei partecipanti, a ciascun candidato sarà assegnato, al momento della ricezione della domanda, un codice di riferimento univoco col quale verrà identificato per tutta la procedura in oggetto. Tale codice sarà comunicato ai singoli candidati via email.

Articolo 9 - Commissione giudicatrice

1. La valutazione comparativa dei titoli sarà effettuata da un'apposita Commissione nominata con provvedimento del Direttore del Dipartimento alla scadenza del termine di presentazione delle domande.
2. La Commissione sarà composta da tre membri effettivi ed un membro supplente, per i casi di sopravvenuta indisponibilità, scelti tra i professori e ricercatori in servizio nel rispetto, ove possibile, della parità di genere. Della Commissione fa parte almeno un professore di prima o di seconda fascia. Almeno un componente deve afferire al gruppo scientifico-disciplinare cui appartiene il settore scientifico-disciplinare dell'attività oggetto della selezione. In caso di più selezioni per lo stesso settore scientifico-disciplinare oppure, a seguito dell'entrata in vigore del decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca di cui all'art. 15 L. 240/2010 come modificato dalla L. 79/2022, per lo stesso gruppo scientifico-disciplinare, si procede alla nomina di un'unica Commissione.
3. La Commissione svolge i lavori alla presenza di tutti i componenti, assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta degli stessi e può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.

Articolo 10 - Criteri di valutazione

1. La valutazione comparativa viene effettuata dalla Commissione ed è intesa ad accertare l'idonea qualificazione e competenza dei candidati rispetto alle funzioni proprie del profilo richiesto. Tiene conto della qualificazione scientifica e/o professionale e del complesso delle pubblicazioni scientifiche, del *curriculum* dei

candidati, con riferimento al settore scientifico-disciplinare inerente all'attività da svolgere, e della pregressa attività didattica e professionalità acquisita, con particolare preferenza per la materia oggetto del bando.

2. La Commissione giudicatrice avrà a disposizione 100 punti totali, così distribuiti:
 - fino ad un massimo di 30 punti per i titoli di studio, tenendo conto della coerenza con il SSD dell'insegnamento e della pertinenza rispetto alla tematica del corso;
 - fino ad un massimo di 10 punti per le pubblicazioni;
 - fino ad un massimo di 20 punti per l'attività didattica dei candidati, con particolare riferimento alla coerenza con il SSD dell'insegnamento, alla pertinenza rispetto alla tematica del corso da svolgere e alle risultanze delle valutazioni di pregresse docenze;
 - fino ad un massimo di 30 punti per attività scientifica e/o professionale dei candidati con particolare riferimento alla coerenza con il SSD dell'insegnamento e alla pertinenza rispetto alla tematica del corso;
 - fino ad un massimo di 10 punti per la valutazione di altri titoli.

Al termine della procedura di valutazione, la Commissione redigerà un verbale delle operazioni compiute in cui darà conto delle valutazioni espresse nei confronti dei candidati che, per essere dichiarati idonei, dovranno aver conseguito un punteggio complessivo minimo di 50 punti.

3. Se la valutazione comparativa non ha individuato un soggetto idoneo a ricoprire l'incarico vacante fra i professori e ricercatori di altri atenei, la Commissione procede alla valutazione dei titoli dei candidati in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali sulla base della qualificazione scientifica e/o professionale, tenuto conto delle pubblicazioni scientifiche, del *curriculum vitae* dei candidati, con particolare riferimento al settore scientifico disciplinare o, a seguito dell'entrata in vigore del decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca di cui all'art. 15 della L. 240/2010, come modificato dalla L. 79/2022, al gruppo scientifico-disciplinare inerente l'attività didattica da svolgere, della pregressa attività didattica e professionale, con preferenza per la materia oggetto

del bando, tenuto conto dell'attività di ricerca svolta in Italia o all'estero.

Articolo 11 - Formazione e pubblicazione della graduatoria

1. La Commissione formula una graduatoria di candidati idonei che ha validità esclusivamente per l'anno accademico per il quale è stata svolta la selezione. È possibile attingere a tale graduatoria nel caso di rinuncia del candidato collocatosi al primo posto nello specifico bando, oppure in caso di risoluzione del rapporto nel corso dell'anno accademico.

Sarà dichiarato vincitore il candidato che avrà ottenuto il punteggio più elevato. A parità di punteggio, costituisce titolo preferenziale il possesso del titolo di dottore di ricerca, della specializzazione medica, dell'abilitazione scientifica di cui all'art. 16 L. 240/2010 o di titoli equivalenti conseguiti all'estero. In caso di parità di punteggio ed in presenza dei citati titoli preferenziali od in assenza di tali titoli, precede il candidato più giovane di età (Legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 3, co. 7). I candidati che avranno superato la selezione ma risulteranno, in virtù del punteggio ottenuto, collocati in una posizione successiva a quella del numero dei posti messi a concorso rivestono la qualifica di idonei.

2. La graduatoria verrà pubblicata sull'Albo Ufficiale di Ateneo all'indirizzo <http://www.unifi.it/albo-ufficiale.html> e sul sito web del Dipartimento all'indirizzo <https://www.disia.unifi.it/>.
3. Al fine di ottemperare agli obblighi di trasparenza previsti dal D.Lgs. 33/2013, il nominativo del vincitore sarà indicato per esteso. I candidati idonei saranno invece indicati col codice di cui all'art. 7, co. 2 del presente bando.

Articolo 12 - Stipula del contratto

1. I candidati risultati vincitori saranno invitati alla stipula del contratto individuale di lavoro autonomo esercitato nella forma della collaborazione coordinata.
2. Nel caso di candidati extracomunitari la stipula del contratto sarà altresì

subordinata al possesso dei documenti comprovanti il regolare soggiorno, ai sensi del D.Lgs. 286/1998 e s.m.i., all'essere titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, che consentono l'affidamento dell'incarico.

3. Il contratto verrà inviato via email dalla Segreteria del Dipartimento all'indirizzo email fornito al momento della presentazione della domanda.
4. La mancata sottoscrizione del contratto entro i termini indicati dalla Segreteria Amministrativa del Dipartimento sarà intesa come rinuncia al medesimo;

Articolo 13 - Risoluzione del contratto

1. Il contratto si intende risolto qualora sia possibile assicurare la copertura dell'insegnamento con professori o ricercatori dell'Ateneo che abbiano preso servizio a seguito dell'espletamento di procedure di reclutamento, concluse prima dell'inizio dell'attività didattica e riferite al settore di cui all'art. 8, co. 2, lett. b) del "Regolamento in materia di incarichi d'insegnamento".
2. Il contratto si intende altresì risolto qualora, a seguito di prese di servizio conseguenti all'espletamento di procedure di reclutamento concluse prima dell'inizio dell'attività didattica e riferite al settore di cui all'art. 8, co. 2, lett. b) del "Regolamento in materia di incarichi d'insegnamento", la riorganizzazione interna dei carichi didattici consenta di garantire la copertura dell'insegnamento con docenti o ricercatori in servizio.
3. Il contratto si risolve automaticamente in caso di gravi violazioni delle disposizioni contemplate dall'art. 3, co. 3 del presente bando oppure qualora l'incaricato non dia inizio alle prescritte attività nel termine stabilito dallo stesso contratto oppure ancora per altri giustificati gravi motivi, imputabili al docente incaricato, che pregiudichino l'intera prestazione.
4. Il contratto è altresì risolto di diritto nei casi previsti dalla legge oppure qualora risulti oggettivamente impossibile adempiere alla prestazione per sopraggiunti comprovati motivi. In questo caso, al docente incaricato spetta il corrispettivo pari

alla parte di attività effettivamente eseguita e attestata dal responsabile della struttura competente.

Articolo 14 - Rinuncia

In caso di rinuncia da parte dell'interessato, lo stesso dovrà inviare comunicazione formale intestata al Direttore del Dipartimento, via email all'indirizzo disia@disia.unifi.it.

Articolo 15 - Pubblicità

Tutte le comunicazioni relative al presente bando saranno rese note con pubblicazione sul sito istituzionale di Ateneo alla pagina sopra indicata ed avranno valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.

Articolo 16 - Proprietà intellettuale

1. Ai sensi del D.Lgs. 30/2005, come modificato dalla L. 102/2023, i diritti di proprietà intellettuale e industriale relativi all'invenzione o creazione conseguita dal lavoratore nell'esecuzione o nell'adempimento del presente contratto spettano all'Università degli Studi di Firenze, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore, nei termini stabiliti dalla legge e dal Regolamento di Ateneo emanato con D.R. 55/2025.
2. Quanto stabilito al comma 1 del presente articolo si applica alle invenzioni e creazioni conseguite dal lavoratore entro due anni da quando il ricercatore ha cessato il proprio rapporto con l'Università.

Articolo 17 - Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

I candidati prendono atto che, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e del "Regolamento di Ateneo per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro" dell'Università degli Studi di Firenze, nei casi in cui ne ricorrano le condizioni e si configuri la relativa fattispecie sono tenuti a collaborare alla corretta attuazione delle misure poste in essere per la prevenzione dei rischi alla salute e per la sicurezza sui luoghi di lavoro, adempiendo

agli obblighi previsti dalla normativa vigente e osservando le disposizioni impartite dai soggetti a tal fine preposti.

I candidati, qualora in ragione dell'attività specificamente svolta, siano esposti a rischi specifici e individuati, prendono atto di essere tenuti a sottoporsi ai controlli sanitari previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti oppure disposti dal medico competente nell'ambito dell'attività di sorveglianza sanitaria prevista dall'art. 41 del D.Lgs. citato.

I candidati prendono inoltre atto che l'Università degli Studi di Firenze adotta le misure di prevenzione e protezione prima che le attività a rischio siano poste in essere, informando i lavoratori circa i rischi per la salute e la sicurezza e le relative misure di prevenzione e protezione da adottare al riguardo. Resta inteso che i candidati si impegnano a frequentare i corsi di formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro con riferimento all'attività svolta ed in conformità con le previsioni di cui all'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011.

Articolo 18 - Reclami

Eventuali reclami inerenti gli atti relativi al presente bando possono essere presentati, ai sensi dell'art. 49 dello Statuto di Ateneo, al Direttore del Dipartimento entro il termine perentorio di 10 giorni decorrenti dalla pubblicazione sull'Albo Ufficiale di Ateneo del decreto approvazione degli atti della Commissione.

Articolo 19 – Unità organizzativa competente e responsabile del procedimento

Ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i. nonché del "Regolamento sui procedimenti amministrativi dell'Università degli Studi di Firenze" è individuata quale Unità organizzativa competente il Dipartimento di Statistica, Informatica, Applicazioni "G. Parenti" - DiSIA, Viale G.B. Morgagni, n. 59 - Firenze, tel. 055/2751577-1580-1578, e-mail: disia@disia.unifi.it; PEC disia@pec.unifi.it.

Il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Claudia Conti.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

(Prof.ssa Emanuela Dreassi)